

**Agevolazioni**  
DS6901

**Industria 4.0:  
calcolo acconti  
in base ai lotti,  
non a tutta la spesa**

**Giorgio Gavelli**  
— a pag. 32

# Calcolo dell'acconto sul bonus industria 4.0 in base ai lotti

## Agevolazioni

La prenotazione può essere tarata anche su tranche funzionali di investimento

Legame di accessorietà presunto con costi contenuti nel 5% del bene principale

### Giorgio Gavelli

In presenza di un intervento complesso, suddiviso contrattualmente in più «lotti funzionali», la commisurazione percentuale degli acconti versati (ai fini dell'attribuzione dell'investimento al periodo d'imposta e, quindi, alle regole applicative proprie di tale periodo) può essere operata relativamente a ciascun anno di riferimento e non, invece, all'investimento complessivo. È una delle risposte (non pubblicate) rese dalla direzione centrale Grandi contribuenti dell'agenzia delle Entrate all'istanza di interpello 956-1175/2024 relativa al credito d'imposta 4.0 (commi 1051 e seguenti dell'articolo 1 della legge 178/2020).

Le risposte, nel loro complesso, rafforzano l'applicabilità a questo credito d'imposta dei chiarimenti resi a suo tempo in tema di iperamortamento, tanto è vero che per l'Agenzia (che richiama in proposito la circolare 9/E/2021), in presenza di fattispecie del tutto analoghe a quelle trattate con riferimento a quest'ultima agevolazione, l'interpello in tema

di bonus 4.0 deve ritenersi inammissibile per assenza delle condizioni di incertezza sull'applicazione della disciplina tributaria.

La società istante rappresenta di aver realizzato, tra il 2021 e il 2023, un investimento complesso, composto da più impianti con i relativi collegamenti, già contrattualmente suddiviso in due «lotti funzionali», autonomi per consegna, collaudo ed accettazione. Il corrispettivo era stato suddiviso in tre tranche, pagate in ciascuno dei tre anni di realizzazione. I quesiti proposti all'Agenzia riguardavano:

- 1 la possibilità di agevolare l'investimento (consistente in serbatoi refrigeranti imbullonati al suolo con basamento), diversamente da quanto accadrebbe se si fosse trattato di «fabbricati» o «costruzioni» (in base al comma 1053);
- 2 il periodo d'imposta in cui riconoscere realizzato l'investimento, tenendo conto della «prenotazione» costituita dall'ordine vincolante e dagli acconti versati, con riferimento ai singoli «lotti funzionali» e non all'investimento nel suo complesso;
- 3 l'inclusione nel costo degli investimenti eleggibili delle spese sostenute per i «basamenti», in quanto oneri accessori di diretta imputazione.

L'Agenzia ha risposto positivamente al secondo quesito, con la conseguenza che, ad esempio, in presenza di un investimento complessivo di 3mila, composto da due lotti funzionalmente autonomi rispettivamente di mille (completato nel 2022) e 2mila (completato nel 2023), il versamento «prenotativo» del primo acconto nel

2021 poteva essere pari (almeno) a 200 e quello del secondo acconto nel 2022 pari (almeno) a 400, non essendo necessario versare almeno 600 euro entro il 31 dicembre 2021.

Relativamente agli altri due interrogativi, l'Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già espressi in tema di iperamortamento, non ravvisando elementi di discontinuità rispetto ad essi. In particolare, il tema degli impianti «imbullonati» è stato trattato, oltre che nelle circolari 9/E/2021 e 4/E/2017, nella circolare Mi-se 177355/2018.

Sugli oneri accessori all'impianto il riferimento di prassi da tener presente è la risoluzione 152/E/2017, nella quale è stato specificato come (sia nel caso in cui gli elementi accessori siano stati acquisiti unitamente all'investimento, sia nell'ipotesi in cui essi siano stati acquisiti separatamente, anche presso altri fornitori) il legame di accessorietà possa essere presunto qualora le dotazioni abbiano un costo compreso nel limite forfettario del 5% del costo del bene principale. Diversamente, comunque, resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

